

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

51° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 APRILE 1978

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Istituzione di un diritto di accisa sul biossido di titanio » (888)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 701, 705, 706 e *passim*
GRASSINI (DC) 705, 706
LUZZATO CARPI, *relatore alla Commissione* 702, 707
RICCI (DC) 706, 708
TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 706, 707
VIGNOLO (PCI) 705, 708

« Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi » (877) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE 708, 711, 712 e *passim*
DE SABBATA (PCI) 712, 713, 715
MARANGONI (PCI) 708
RICCI (DC), *relatore alla Commissione* 708, 712, 713 e *passim*
TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 708, 712, 713 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

ASSIRELLI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Istituzione di un diritto di accisa sul biossido di titanio » (888)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un diritto di accisa sul biossido di titanio ».

Prego il senatore Luzzato Carpi di riferire alla Commissione sul disegno di legge, la cui discussione in sede deliberante, come i colleghi certamente ricordano, è stata più volte rinviata per consentire di approfondire alcuni aspetti, utili per il proseguimento del nostro lavoro.

L U Z Z A T O C A R P I, *relatore alla Commissione*. Vorrei fare un riepilogo del problema alla luce degli ulteriori sviluppi in riferimento alle nuove posizioni assunte anche in sede di Comunità economica europea.

Il disegno di legge n. 888, con il quale si istituisce un diritto di accisa sul biossido di titanio, è particolarmente importante per l'economia del nostro paese poichè pone in condizioni di parità i produttori italiani e quelli esteri, ed inoltre propone un severo controllo sugli scarichi dei reflui di questo prodotto che sono particolarmente voluminosi e nocivi ed hanno conseguentemente suscitato vaste polemiche in Italia ed all'estero. L'aggravarsi dei danni all'ambiente naturale — è di questi giorni l'immane disastro ecologico provocato dalla fuoruscita di greggio da una petroliera — impone all'attenzione di tutti la necessità di legiferare con provvedimenti organici ben coordinati a difesa della natura contro gli inquinamenti del suolo, dell'aria e delle acque.

Per quanto riguarda il mare Mediterraneo, che è minacciato da inquinamenti gravissimi e che per rigenerarsi ha bisogno di settanta, ottanta anni, l'attenzione del legislatore deve essere ancor più vigile perchè non si intervenga troppo tardi. In questa direzione si sta muovendo la Comunità europea alle cui direttive dovranno adeguarsi tutti gli Stati membri. In sede referente, nel corso della mia relazione, avevo pertanto espresso l'esigenza — e i colleghi commissari avevano consentito — che prima di approvare il disegno di legge venissero ascoltate la Commissione speciale per i problemi ecologici, la Giunta per gli affari delle Comunità europee e la Commissione igiene e sanità. I pareri, univoci nel porre particolare attenzione alla situazione ecologica della zona, sono stati recepiti dal relatore attraverso gli emendamenti che ho presentato all'esame della Commissione. È mio dovere però premettere che i produttori nazionali di biossido di titanio, per l'osservanza di norme vigenti in materia di inquinamento, debbono sopportare pesantissimi oneri per il trattamento e lo smaltimento dei reflui (per esem-

pio scarico costiero o in alto mare senza trattamento).

Di contro, assai costoso è il trattamento di depurazione che viene attuato a Scarlino dove si ha il filtrato idrolisi, con neutralizzazione tramite calcare, versamento in mare con navi speciali a profondità superiore a 100 metri e a distanza superiore alle 80 miglia marine dal punto di carico; il solfato ferroso viene separato e messo a monte entro bacini appositamente costruiti e monitorati per evitare inquinamenti delle falde; le acque debolmente acide sono neutralizzate entro lagune all'uopo costruite e successivamente scaricate in mare; i fanghi di attacco vengono separati, filtrati e messi a monte.

Attualmente soltanto la produzione italiana di biossido di titanio tratta globalmente i reflui provenienti dalla lavorazione. Essa è pertanto l'unica ad essere penalizzata nei confronti delle produzioni degli altri paesi. Il protrarsi della situazione di distorsione potrebbe portare, a breve scadenza, alla chiusura degli impianti di Scarlino con gravissime conseguenze sul piano occupazionale e della valorizzazione del patrimonio tecnologico, nonché della bilancia dei pagamenti.

Il problema è stato ampiamente dibattuto in sede CEE nell'intento di pervenire ad una soluzione armonizzata a livello comunitario, atta a riequilibrare la situazione eliminando le attuali distorsioni economiche.

Di fatto, la direttiva comunitaria relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio, adottata dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee in data 20 febbraio 1978 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L54/19 del 25 febbraio 1978, pur ponendosi tra gli obiettivi anche quello dell'eliminazione di disuguaglianze nelle condizioni di concorrenza, fissa scadenze dilazionate tali da non risultare efficaci a breve e medio termine.

Infatti la suddetta direttiva stabilisce che soltanto il 1° luglio 1987 i produttori pervengano alla totale eliminazione dell'inquinamento (art. 9, punto 2).

Il suddetto obiettivo finale è previsto che venga raggiunto attraverso una serie di fasi

6^a COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (19 aprile 1978)

successive che si articolano nei seguenti termini temporali:

1° luglio 1980: termine ultimo per la trasmissione alla Commissione delle Comunità europee da parte degli Stati membri dei programmi di riduzione dell'inquinamento;

31 dicembre 1980: termine ultimo per la presentazione al Consiglio da parte della Commissione delle proposte di armonizzazione dei programmi e delle condizioni della concorrenza;

1° gennaio 1982: termine ultimo per l'avvio di un programma di disinquinamento da parte degli Stati membri.

Ne consegue che, in ogni caso, gli effetti pratici della direttiva non potranno cominciare a farsi sentire prima del 1° gennaio 1982, mentre occorrerà attendere sino al 1987 per l'eliminazione totale e generalizzata dell'inquinamento.

In attesa del raggiungimento degli obiettivi finali della direttiva comunitaria e in linea con le dichiarazioni ufficiali della delegazione italiana alla riunione del Consiglio dei ministri dell'ambiente, avvenuta a Bruxelles in data 12 dicembre 1977, si riconosce legittima l'istituzione di un diritto di accisa sul biossido di titanio e l'esenzione per il produttore che assicuri il trattamento totale di tutti i componenti dei rifiuti di lavorazione. Correlativamente vengono introdotte una identica sovrimposta di confine sul biossido di titanio importato in Italia e l'esenzione dalla stessa qualora il produttore estero provveda al trattamento totale dei reflui.

L'identica disciplina così riservata al prodotto nazionale e a quello di provenienza estera, unitamente al carattere temporaneo del provvedimento in esame, sono idonei a fugare ogni perplessità circa eventuali rilievi da parte dei competenti organismi comunitari.

Come accennato all'inizio, è appena il caso di rammentare che l'industria nazionale, per quanto attiene allo smaltimento dei reflui, è stata da tempo chiamata all'osservanza di norme legislative di speciale rigore (quali la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente

la disciplina della pesca marittima, e più recentemente la legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente le norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Nel caso specifico del biossido di titanio, l'enorme quantità di affluenti ha da tempo sollecitato l'attenzione di autorità ed opinione pubblica con la conseguente adozione da parte dell'industria di efficaci metodi di trattamento che peraltro incidono pesantemente sull'economia delle aziende interessate. Infatti, la necessità di tutelare la salvaguardia dell'ambiente comporta l'attuazione di interventi onerosi di trattamento dei reflui, quali l'eliminazione di acidità con operazioni di neutralizzazione, il razionale accumulo a terra dei residui solidi, la dispersione in alto mare con modalità e prescrizioni particolari, la minimizzazione dei reflui stessi attraverso parziali ricicli, eccetera.

Da tutto quanto sopra esposto emerge chiaramente il non trascurabile vantaggio per la collettività che la legge in esame produrrà, dato anche il carattere incentivante in campo ecologico, fissando la stessa l'ammontare del diritto di accisa e della corrispondente sovrimposta di confine ad un valore convenientemente superiore e commisurato agli effettivi costi di trattamento integrale.

Al termine della mia esposizione vorrei raccomandare l'approvazione del provvedimento agli onorevoli colleghi perchè esso rappresenta un passo notevole verso le cosiddette lavorazioni « pulite » ed indica altresì la strada da percorrere perchè l'inquinamento, oggi terribile, delle acque, in particolare del mare Mediterraneo, venga a cessare. Gli onorevoli colleghi con l'approvazione di questo provvedimento ridaranno tranquillità ai lavoratori di Scarlino che seguono da tempo con grande preoccupazione il problema e che vedranno così allontanarsi lo spettro incombente della disoccupazione per la minacciata chiusura degli stabilimenti.

Vorrei, ora, dare lettura dei pareri espressi dalle Commissioni interpellate.

Parere della Commissione speciale per i problemi ecologici: « Il Comitato per i pa-

rieri della Commissione speciale per i problemi ecologici:

preso in esame il disegno di legge n. 888 « Istituzione di un diritto di accisa sul biossido di titanio »;

ricordato come al termine di un ampio dibattito la Commissione speciale per i problemi ecologici, nell'esprimere la propria positiva valutazione per la linea politica seguita dal ministro Pedini, nella seduta del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea del 9 dicembre 1976, in favore dell'approvazione della proposta di direttiva concernente i rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio, abbia manifestato il convincimento che ogni collettività, comunitaria o nazionale, debba affrontare i costi di una politica che, senza rinunciare allo sviluppo della produzione, sia volta ad una rigorosa difesa della qualità della vita;

esprime, sul disegno di legge in oggetto, parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti che recepiscano l'esigenza:

a) di definire sotto il profilo tecnico-sanitario le funzioni di controllo e di vigilanza previste dall'articolo 2 e dall'articolo 4;

b) di disciplinare il trattamento totale dei reflui attraverso un regolamento emanato dal Ministro dell'industria di concerto con il Ministro della sanità ».

Do ora lettura del parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee:

« La Giunta osserva:

1) che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in diverse occasioni, hanno concordemente affermato che l'armonizzazione delle accise è necessaria per la creazione di un mercato comune con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno e per l'instaurazione dell'unione economica e monetaria;

2) che se appaiono comprensibili i motivi che finora hanno reso impossibile l'armonizzazione delle accise esistenti, deve ritenersi contraria agli indirizzi comunitari la creazione di nuove accise;

3) che le direttive comunitarie per la eliminazione dei rifiuti inquinanti sono basate sul principio che "chi inquina paga";

4) che per la creazione di aiuti alle imprese in genere, e a quelle produttrici di biossido di titanio in ispecie, obbligate alla trasformazione degli impianti inquinanti, le direttive comunitarie, su espressa indicazione del Parlamento europeo, sono nel senso della concessione di crediti più che di sovvenzioni;

5) che l'istituzione della nuova accisa viene giustificata, nella relazione ministeriale, col fatto che l'industria italiana, situata in un mare chiuso quale è il Mediterraneo, verrebbe a trovarsi in condizioni di sfavore rispetto alle industrie similari di altri Stati membri che possono riversare sull'oceano i residui dei prodotti inquinanti;

6) che l'asserita disparità di condizioni ambientali e il conseguente maggior costo di produzione per i Paesi svantaggiati giustifica un intervento comunitario anche sul piano della politica regionale.

Per le considerazioni sopra esposte la Giunta per gli affari delle Comunità europee:

mentre esprime fondate perplessità sull'istituzione di nuove accise, ritiene peraltro che il Parlamento italiano debba ovviare nella fattispecie alle asserite condizioni di sfavore in cui verserebbe l'industria italiana, approvando il provvedimento, ma limitandolo nel tempo sino all'attuazione delle direttive comunitarie che mettano in pari condizioni tutti gli Stati membri ».

Il parere della Commissione industria è il seguente:

« La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole osservando che il provvedimento fiscale ha effetti limitati ai quali dovrebbe accompagnarsi una più organica normativa volta ad evitare dannose conseguenze della lavorazione e dello smaltimento dei residui di lavorazione ».

6^a COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (19 aprile 1978)

Questo è il parere della Commissione igiene e sanità:

« La Commissione non si oppone all'ulteriore corso del provvedimento, facendo peraltro presente alla Commissione di merito:

1) l'opportunità che il Governo venga invitato a promuovere, in sede CEE, una normativa da applicarsi ai nove Paesi, sia a fini di omogeneizzazione, sia per eliminare "gli effetti distorsivi" lamentati, considerando questa la via maestra per "riequilibrare la situazione", mentre il disegno di legge n. 888 può essere inteso (contrariamente alle sue motivazioni) come strumento che consente, non già l'eliminazione dei rischi, ma la loro monetizzazione;

2) l'esigenza che il Ministro della sanità, in sede di definizione delle norme di attuazione, venga sentito relativamente alla disciplina degli scarichi dei reflui e al loro "trattamento totale", considerati all'articolo 6, tenendo presente, fra l'altro, la fase attualmente ancora sperimentale di detti trattamenti;

3) la convenienza, a fini riequilibratori, dell'adozione di misure compensative da erogare sotto forma di contributi, a favore delle imprese nei cui stabilimenti vengano osservate le disposizioni legislative di cui all'articolo 6.

Suggerisce pertanto l'introduzione dei seguenti emendamenti:

— all'articolo 1, nel primo comma, inserire le parole: "Fino all'entrata in vigore di apposita normativa comunitaria contro gli inquinamenti derivanti dal trattamento e dallo scarico dei reflui connessi alla produzione di biossido di titanio";

— all'articolo 4, primo comma, punto e), dopo le parole: "il processo di lavorazione", inserire le seguenti altre: ", le misure adottate per ottemperare alle vigenti norme contro l'inquinamento";

— all'articolo 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "di concerto con il Ministro della sanità relativamente alle modalità per lo scarico dei reflui e per il trattamento totale di detti reflui di cui all'articolo 6" ».

Questo è infine il parere della Commissione giustizia: « La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, esprime il parere favorevole per quanto di sua competenza ».

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per questa ulteriore illustrazione e dichiaro aperta la discussione generale.

GRASSINI. Chiedo scusa al senatore Luzzato Carpi per non aver potuto ascoltare la sua precedente relazione, ma mi auguro — e ne sono anche sicuro — che egli avrà senz'altro considerato gli aspetti relativi alle industrie utilizzatrici di biossido di titanio. Ho già detto, poichè non ho nulla da nascondere, che l'associazione degli industriali produttori di vernici, in colloqui personali avuti per altri motivi, ha esternato viva preoccupazione al riguardo. Mi auguro che gli emendamenti predisposti dal relatore consentano di tener presente da un lato i danni ecologici e dall'altro anche la circostanza che operiamo in un mercato concorrenziale e dobbiamo preoccuparci di porre le nostre industrie sullo stesso piano di quelle europee. Desideravo fare soltanto questo richiamo, che probabilmente è superfluo perchè il problema è stato senz'altro considerato.

VIGNOLO. Desidero sottolineare brevemente alcuni aspetti. In primo luogo va sottolineata la valutazione, che appare chiaramente nei pareri espressi dalle varie Commissioni, del carattere nazionale che deve avere la nostra produzione e la sua salvaguardia anche sotto il profilo occupazionale, cercando di ricorrere il meno possibile all'importazione dall'estero. In secondo luogo va sottolineato il fatto che non sta a noi decidere in quali località è meglio produrre il biossido di titanio, dovendo valutare aziende e sindacati gli accorgimenti di ordine tecnico da mettere in atto, anche tenendo conto dei vincoli delle direttive comunitarie, per identificare le migliori misure di tutela sul piano economico ed ecologico.

In questo quadro, pertanto, come appare dai pareri espressi, occorre che tutti ci adeguiamo alle normative comunitarie a garan-

6^a COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (19 aprile 1978)

zia del raggiungimento della tutela ecologica e della salute. Ritengo, perciò, che si debba passare ad esaminare gli emendamenti anche tenendo conto dei pareri che lo stesso relatore ha testè richiamato.

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Ringrazio il relatore e gli intervenuti. Questo è un argomento che conosciamo già da diverso tempo. Per quanto riguarda il Governo, viene confermato il principio informatore che ha mosso il provvedimento e che è quello esclusivamente ecologico. Diversamente non si concepirebbe un provvedimento di questo genere. Però, ci sono alcuni punti che, come Governo, non intenderei proporre, specialmente per ciò che si riferisce al diritto di accisa.

Rispondendo al collega Grassini, vorrei far osservare che la sua preoccupazione è giusta da un punto di vista strettamente economico, non lo è se ci riferiamo al principio informatore della legge.

GRASSINI. In Italia sono diciottomila i dipendenti dell'industria delle vernici.

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Per far lavorare diciottomila persone che sono occupate nelle industrie delle vernici e nello stesso tempo non inquinare il mare, dobbiamo trovare un rimedio perchè non è possibile che questo avvenga a spese della salute pubblica. Bisognerebbe vedere se la Montedison — l'industria principale in Italia che tratta questo prodotto — tecnicamente è alla pari delle industrie in concorrenza. Se non lo fosse, è chiaro che la Montedison dovrà mettere in atto — se ancora non li ha messi in atto — degli accorgimenti — per arrivare allo stesso risultato ma con costi inferiori a quelli che vengono praticati.

Per quanto riguarda il *quantum*, quindi la entità, il Governo non intende proporlo direttamente. Se è possibile, sarebbe opportuno formare un piccolo comitato ristretto che concordi in particolare la misura dell'accisa.

È una materia tecnica e credo che qualcosa debba essere ancora chiarito, anche perchè, nonostante il parere della Commissione per le Comunità, io so che sabato c'è stata una riunione al Ministero degli esteri durante la quale delle perplessità su questa materia ancora sono emerse, fermo restando che il Governo è d'accordo sul provvedimento per quanto riguarda il suo spirito informatore, cioè la difesa dell'ecologia.

Per il resto, il Governo intende arrivare ad una soluzione unanime con la Commissione, possibilmente creando questo comitato ristretto.

PRESIDENTE. Noi, onorevole Sottosegretario, pensavamo che oggi si potesse già approvare il provvedimento. Se però il Governo ritiene che, per esigenze derivanti da motivi che investono il Governo stesso, vi sia la necessità di rinviare la trattazione del provvedimento, lo possiamo fare. Questa però è una esplicita proposta che ci viene dal Governo.

Non vedo però come la proposta relativa alla misura in denaro di questa nuova accisa debba essere fatta dalla Commissione. Qui abbiamo un'ipotesi che è contenuta nel disegno di legge del Governo in lire 17.500; il Governo ci potrà dire eventualmente se ritiene questo importo ancora adeguato oppure se deve fare una diversa proposta. Noi veniamo investiti di una responsabilità che presupporrebbe un'indagine più profonda e cioè quella che può fare il Governo attraverso le sue attrezzature soprattutto di carattere tecnico.

Sono quindi disposto, come Presidenza, ad accogliere la richiesta del Governo di rinviare l'approvazione del disegno di legge, anche per le obiezioni che sono state fatte dal Ministero degli esteri. Si può rinviare di una settimana l'approvazione del provvedimento, però non ritengo che sia necessario costituire un sottocomitato. Per quanto riguarda l'importo, il Governo, nella prossima seduta, dica quale ritiene debba essere la misura da sottoporre al nostro esame.

RICCI. È estremamente sorprendente la presa di posizione del Governo. Que-

sto è un disegno di legge governativo. In questo provvedimento si dice che, poichè è stato necessario per ragioni ecologiche imporre all'industria italiana che produce biossido di titanio degli accorgimenti di depurazione che non sono obbligatori per gli altri paesi della Comunità, si rende necessario mettere le industrie in condizioni di competitività. Quindi, il presupposto del carattere ecologico sarebbe già stato precedentemente risolto, tanto è vero che non c'è neanche la firma del Ministero della sanità. Il disegno di legge è di carattere puramente economico e naturalmente noi ci dobbiamo preoccupare ancora una volta della direttiva della Comunità la quale prevede di porre su un piano di parità le industrie nel 1987. Il ministro Pedini, in sede di Comunità, ebbe a dichiarare che, siccome la Comunità non era sensibile a questo problema, il Governo italiano avrebbe adottato misure di carattere correttivo sul piano della libera concorrenza. Tanto è vero che, essendo in pratica non indicato l'importo della sovrimposta da applicare ai prodotti contenenti biossido di titanio importato, noi commettiamo un'altra distorsione nella distorsione. O mettiamo in condizione le industrie italiane di acquistare prodotti con biossido di titanio all'estero oppure mettiamo in crisi tutto il settore del laminato plastico e tutto il resto. È lo stesso Governo che lo ha proposto, quindi non arrivo a capire quali siano le difficoltà. Se il Governo ritiene che questo provvedimento sia sbagliato, allora lo ritiri. Se però ritiene fondato questo disegno di legge, allora portiamolo pure in porto.

La principale interessata a questo provvedimento è la Montedison. Il relatore ha parlato degli interventi che si sono dovuti fare e noi tutti sappiamo qual è la situazione della Montedison. A furia di rinviare, la Montedison va a rotoli. I dipendenti che sono in una situazione di frustrazione sono centocinquantamila. È un problema grosso per il paese e noi non ce ne preoccupiamo, come non ci siamo preoccupati di tutti i fermenti che c'erano nella società, in nome dell'assoluto rispetto della libertà e della democrazia. E allora, nell'assoluto rispetto della libera concorrenza sul piano europeo, la-

sciamo che le nostre industrie vadano a rotoli. Però, dobbiamo sapere che contribuiamo noi stessi a non superare le difficoltà per le quali le nostre industrie vanno in crisi.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei dire alla Commissione che il Governo non ha detto quello che è stato espresso poco fa dal senatore Ricci. Il principio informatore di questo provvedimento è essenzialmente ecologico. Su questo siamo d'accordo. La discussione avviene perchè le 17.500 lire che sono state a suo tempo proposte non sembrano più sufficienti. Quindi, caso mai, è una preoccupazione inversa a quella che è stata prospettata dal senatore Ricci.

LUZZATO CARPI, *relatore alla Commissione*. Condivido le giuste preoccupazioni del Governo per applicare una quotazione equa e aggiornata, però penso che, se viene accettato l'emendamento, da me proposto, della revisione semestrale, l'esattezza della cifra possa poi essere aggiustata nei sei mesi successivi. Come si vede, inizialmente perderemmo solo sei mesi.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho affatto detto che bisogna perdere i mesi, ho chiesto un comitato ristretto per approfondire il *quantum* in relazione a quelle che erano le necessità tecniche che dovevano essere chiarite. Ho accennato, ed era doveroso che lo facessi, alle preoccupazioni che sono state espresse in una riunione al Ministero degli esteri. Con questo però non ho affatto detto che quelle preoccupazioni debbono impedire in qualunque modo l'adozione di questo nostro provvedimento. Forse ho fatto male a fare una comunicazione del genere.

PRESIDENTE. Mi sembra allora opportuno rinviare il seguito della discussione di questo provvedimento.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Se la Commissione stabilisce una misura, il Go-

6ª COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (19 aprile 1978)

verno accetta. Comunque, l'argomento richiede un minimo di approfondimento.

VIGNOLO. L'unica raccomandazione che vorrei fare è che si approfitti del rinvio per tenere conto degli scatti semestrali di aggiornamento.

RICCI. Sarebbe bene fissare una data precisa per il seguito della discussione, che forse non potrà svolgersi la prossima settimana, non dovendosi oltrepassare il 3 maggio.

PRESIDENTE. Fissiamo allora una data precisa.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta del 3 maggio prossimo.

« Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi » (877) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Vorrei ricordare le obiezioni sollevate nella precedente seduta. È stata tra l'altro prospettata la possibilità di inconvenienti che potrebbero derivare da acquisti rateali e i senatori De Sabbata e Assirelli hanno rilevato che il provvedimento si presta ad essere utilizzato ai danni dell'amministrazione mediante accordi fraudolenti.

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Le obiezioni prospettate sono state esaminate, ma purtroppo devo dire che questa materia è disciplinata da norme che non possiamo ora modificare. Per quanto riguarda il privilegio, è previsto un atto di registrazione sulle

cambiali, cioè l'annotazione degli effetti, e per ovviare all'unico inconveniente della possibilità del rinnovo bisognerebbe stabilire che sui nuovi effetti sia riportata la stessa annotazione. Altro non è possibile fare; le preoccupazioni manifestate sono giuste, ma siamo costretti nell'ambito del codice e non possiamo trovare una diversa soluzione.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo unico, subito dopo il punto, le seguenti parole: « È data facoltà all'Amministrazione dei monopoli di alienare a trattativa privata, per il consumo fuori della linea doganale, i generi ad essa devoluti ai sensi del precedente comma ». Detto emendamento dovrebbe inserirsi nel testo dell'articolo 109.

MARANGONI. Mi sembra che la risposta del Governo alle nostre preoccupazioni lasci le cose così come sono, senza alcun chiarimento. Chiederei, pertanto, al relatore di volerci illustrare il parere espresso dalla 2ª Commissione spiegando le ragioni del coordinamento tra le nuove norme e quelle previste dagli articoli 622-626 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Senatore Ricci, è in grado di rispondere?

RICCI, relatore alla Commissione. In effetti, la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole, osservando però la necessità che le nuove norme siano coordinate con quelle previste dagli articoli dal 622 al 626 del codice di procedura penale. Tali articoli espressamente recitano:

622 - Durata del sequestro penale e restituzione delle cose sequestrate. — Le cose sequestrate a norma degli articoli 222, 336, 337 e seguenti sono mantenute sotto sequestro fino a che sia necessario per il procedimento.

Terminato il procedimento penale, le predette cose, se appartengono al condannato, sono devolute allo Stato quando ne è stata ordinata la confisca (240 c.p.). Negli altri

casi il sequestro è mantenuto a garanzia del pagamento dei crediti indicati nell'articolo 189 del codice penale, salvo che il condannato presti sufficiente cauzione o malleveria.

Le cose che non appartengono al condannato, se non debbono essere confiscate, sono restituite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile (576²) a chi prova di averne diritto.

Dopo la sentenza irrevocabile di proscioglimento le cose sequestrate sono restituite a chi prova di averne diritto, qualora non siano soggette a confisca. Se questa prova non viene fornita, non sono restituite al proscioltto, ma, conservato il sequestro, si provvede a norma dell'articolo 625.

Salvi i casi in cui è obbligatorio di mantenere il sequestro, le cose sequestrate, quando non abbiano interesse per il procedimento penale, possono essere restituite, anche prima della sentenza a chi prova di averne diritto e ne fa istanza. Il giudice prescrive a costui, se occorre, di presentare ad ogni richiesta le cose restituite ed a tal fine può imporgli cauzione o malleveria.

623 - *Restituzione di cose sequestrate presso un terzo.* — Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia stato invitato ad esporre le sue ragioni.

624 - *Ordine di restituzione.* — La restituzione delle cose sequestrate è ordinata durante l'istruzione formale (295 s.), anche d'ufficio dal giudice che ad essa procede; durante l'istruzione sommaria (389 s.), dal pubblico ministero, e successivamente dal giudice che deve procedere o che procede al giudizio. Divenuta irrevocabile la sentenza, provvede il giudice competente per l'esecuzione.

Il giudice o il pubblico ministero, se sorge controversia circa la proprietà delle cose, ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado.

I provvedimenti del giudice penale prevenuti dalle disposizioni precedenti, quando non sono dati con la sentenza che chiude

l'istruzione o il giudizio, sono emessi con ordinanza in camera di consiglio, sentite le parti, se compaiono. Il pubblico ministero provvede nello stesso modo con decreto.

625 - *Provvedimenti in caso di mancata prova del diritto alla restituzione.* — Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (576²), se nessuno ha provato di avere diritto alla restituzione delle cose sequestrate e non è in corso il giudizio civile per la risoluzione della relativa controversia ovvero se nessuno ha chiesto la restituzione, il giudice pronuncia ordinanza con cui dispone che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del registro del luogo. Negli altri casi ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi senz'altro a cura del cancelliere; ma, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte, ne è invece ordinata la consegna al Ministero della giustizia (Att. 49).

Il termine predetto può essere abbreviato e la vendita può effettuarsi anche immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.

La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso l'ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell'articolo seguente, sono dopo due anni devoluti alla Cassa delle ammende (149² c.p.) se nessuno ha provato di avervi diritto.

Nei casi in cui il sequestro è mantenuto a garanzia di obbligazioni pecuniarie, si applicano le disposizioni concernenti l'esecuzione sui mobili sottoposti a sequestro per garanzia degli interessi patrimoniali (617).

626 - *Spese relative al sequestro penale.* — Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di ricupero a preferenza di ogni altro creditore sulla

somma e sui valori indicati nell'articolo precedente (Att. 48).

Questo, dunque, è quanto dicono gli articoli del codice di procedura penale richiamati dal parere della Commissione giustizia. A questo punto, però, onorevole Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei giuristi qui presenti su un dubbio che mi è sorto. In altri termini, queste sono le norme di procedura penale che regolano, diciamo così, i sequestri di beni costituenti oggetto di reato nell'ipotesi normale. Esiste però una disciplina particolare sul contrabbando di tabacchi, che è contenuta nella legge 17 luglio 1942, n. 907; ora, all'articolo 109 di tale legge è prevista una descrizione minuziosa delle conseguenze cui si va incontro per l'esercizio del contrabbando di tabacchi e si autorizza l'amministrazione dei monopoli di Stato a provvedere al sequestro ed alla vendita dei mezzi di trasporto ed in generale di quanto sia il prodotto del reato, con una procedura diversa da quella contenuta negli articoli dal 62 al 66, poc'anzi richiamati, del codice di procedura penale. In particolare, l'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907 (successivamente integrata dalla legge 31 ottobre 1966, n. 953) riguardante « Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate » recita:

« A cura degli ufficiali o degli agenti della polizia tributaria, i generi, gli attrezzi, gli utensili o i meccanismi, i mezzi di trasporto ed in generale le cose che sono il prodotto del reato o che con questo hanno in qualsiasi modo relazione sono portati per la custodia al più vicino ufficio di vendita dei generi di monopolio od alla più vicina dogana.

Quando in prossimità del luogo dove è stato accertato il reato non vi è un ufficio di vendita o un ufficio di dogana, gli oggetti sopra indicati sono portati al più vicino magazzino di vendita di generi di monopolio.

Se vi è pericolo di deperimento o la custodia è difficile o dispendiosa, l'ufficio di vendita o la dogana può procedere, previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato, alla vendita in via amministrativa,

per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati i surrogati del tabacco e gli utensili e i meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco.

In ogni caso i generi di monopolio debbono essere inviati, a cura dell'ufficio di vendita ovvero della dogana, alla più vicina manifattura dei tabacchi. Essi si considerano soggetti a deperimento e sono devoluti all'Amministrazione dei Monopoli, previo accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto secondo le norme da stabilire nel regolamento.

Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previo nulla osta del giudice competente. Il nulla osta potrà essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato.

Per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le norme del Codice di procedura penale.

I mezzi di trasporto con caratteristiche particolarmente adatte al contrabbando debbono essere ridotti in modo da non più prestarsi alla frode.

In ogni caso l'Amministrazione dei Monopoli non è responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle cose custodite a norma delle disposizioni precedenti, nè dei casi di forza maggiore ».

Credo allora di poter dedurre — secondo il senso comune, perchè non sono un proceduralista, ma mi interessa più che altro di diritto pubblico — che non esiste contrasto di fondo tra le norme del codice di procedura penale e la normativa particolare che riguarda il contrabbando di tabacchi. Mi sembra cioè di capire che c'è una specificazione di un tipo particolare di reato, al quale si intende annettere una importanza diversa da quella che si annette ad un qualsiasi reato commesso con un comune attrezzo o con un comune mezzo previsto nelle fattispecie del codice di procedura penale. Si tratta cioè — mi si consenta l'espressione forse impropria dal punto di vista del puro diritto — di un reato con una gravità particolare; per questa particolare gravità si applicano ai mezzi che hanno concorso ad effettuare il reato delle

procedure con carattere abbreviato, in quanto una delle parti oggetto del reato e quindi danneggiata non è un qualsiasi cittadino, ma è la stessa amministrazione dello Stato. La stessa amministrazione dello Stato pertanto, con procedure abbreviate, espropria e vende i mezzi del reato, con la sola garanzia dell'autorizzazione del giudice che deve essere espressamente richiesta. Se questa è la *ratio*, la filosofia delle norme che ho ricordato e che ha richiamato anche la Commissione giustizia nel suo parere, ne scaturisce una conseguenza e cioè che, se si concede all'amministrazione dei monopoli di Stato di vendere gli oggetti del reato a termini anche abbreviati, addirittura trasformandoli in mezzi che non possano più concorrere a ripetere lo stesso reato, si deve porre — ecco la norma che stiamo esaminando — il terzo acquirente dell'amministrazione dello Stato nella condizione di essere salvaguardato nella sua buona fede.

Il fatto si verifica quante volte su un bene vi sia un privilegio; nel caso degli automezzi vi è il riservato dominio, mentre in altri casi vi potrà essere un qualche altro titolo di cui in questo momento non sono in grado di dare altre indicazioni. Il riservato dominio, esercitato in epoca successiva alla vendita giudiziaria o alla vendita per pubblico incanto, vanifica la vendita stessa perchè consente di riprendere il veicolo, sequestrato prima e poi venduto, presso qualsiasi successivo acquirente in buona o in cattiva fede. Allora, praticamente, l'amministrazione dei monopoli non dovrebbe far altro che sequestrare il mezzo e distruggerlo oppure tenerlo per tanti anni, fino a quando non si presenti più nessuno a rivendicarne la proprietà.

Ecco qual è l'atipicità della situazione. Quindi, in questa situazione di atipicità, si fa una presunzione *iuris et de iure*; in altri termini, al momento in cui il mezzo, con autorizzazione del giudice, è andato ai pubblici incanti ed è stato venduto, cade ogni privilegio. Si può dire, però, che tutto questo favorisce il venditore, l'acquirente contrabbandiere in cattiva fede, nonchè l'eventuale successivo acquirente, che potrebbe essere anche quello di prima, attraverso un prestanome, oppure favorisce una presunta attività fraudolenta

dei venditori di automezzi e degli aspiranti contrabbandieri. Ma se questa è la preoccupazione, la norma che si introduce — come ho già detto sto andando a senso, perchè non ho veste giuridica sufficiente per fare apprezzamenti più precisi — penalizza con una forza giuridica diversa e il venditore in mala fede e l'acquirente in mala fede. Il venditore in mala fede infatti sa che il suo automezzo, non ancora del tutto pagato, incappa nelle maglie della repressione del contrabbando e perde il privilegio e l'aspirante contrabbandiere sa perfettamente che il giorno in cui gli dovesse essere sequestrato il mezzo perderebbe quello che ha pagato e se la dovrebbe vedere, per gli eventuali patti sottostanti fraudolenti, con il venditore.

Secondo me, quindi — lascio peraltro a voi valutare il resto — la norma così realizzata e con la modifica suggerita dal Governo potrebbe rientrare in questo quadro complessivo, che non è di rigorosa osservanza letterale di termini, forme e modalità degli articoli dal 622 al 626 del codice di procedura penale; in proposito, sempre a mio parere, è da richiamare l'articolo 109 della legge speciale sulla repressione del contrabbando di tabacchi, che si muove nel quadro della normativa prevista dagli articoli dal 622 al 626 del codice di procedura penale ma con dei criteri di applicazione leggermente diversificati.

PRESIDENTE. Riterrei opportuno, a questo punto, dare lettura del testo dell'intero articolo 109 della legge n. 907, quale risulterebbe dopo l'introduzione di questa ulteriore modifica e naturalmente di quelle precedenti. L'articolo dovrebbe suonare come segue:

« A cura degli ufficiali o degli agenti della polizia tributaria, i generi, gli attrezzi, gli utensili o i meccanismi, i mezzi di trasporto ed in generale le cose che sono il prodotto del reato o che con questo hanno in qualsiasi modo relazione sono portati per la custodia al più vicino ufficio di vendita dei generi di monopolio od alla più vicina dogana.

Quando in prossimità del luogo dove è stato accertato il reato non vi è un ufficio di

6° COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (19 aprile 1978)

vendita o un ufficio di dogana, gli oggetti sopra indicati sono portati al più vicino magazzino di vendita di generi di monopolio.

Se vi è pericolo di deperimento o la custodia è difficile o dispendiosa, l'ufficio di vendita o la dogana può procedere, previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato, alla vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati i surrogati del tabacco e gli utensili e i meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco.

In ogni caso i generi di monopoli devono essere inviati, a cura dell'ufficio di vendita ovvero della dogana, alla più vicina manifattura dei tabacchi. Essi si considerano soggetti a deperimento e sono devoluti all'Amministrazione dei Monopoli, previo accertamento del prezzo a favore degli aventi diritto secondo le norme da stabilire nel regolamento.

Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previo nulla osta del giudice competente. Il nulla osta potrà essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato.

Tra gli aventi diritto di cui al precedente comma sono compresi l'Amministrazione dei Monopoli, ove il veicolo venga confiscato, fino al reintegro degli oneri sostenuti per il trasporto e la custodia, ed i creditori privilegiati estranei al reato, qualora si tratti di autoveicolo gravato da privilegi iscritti anteriormente al sequestro, fino all'ammontare del credito accertato dal giudice competente. Per effetto di tale accreditamento il privilegio si estingue e deve esserne ordinata giudizialmente la cancellazione.

È data facoltà all'Amministrazione dei Monopoli di alienare a trattativa privata per il consumo fuori della linea doganale, i generi ad essa devoluti ai sensi del precedente comma.

Per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le norme del Codice di procedura penale.

I mezzi di trasporto con caratteristiche particolarmente adatte al contrabbando deb-

bono essere ridotti in modo da non più prestarsi alla frode.

In ogni caso l'Amministrazione dei Monopoli non è responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle cose custodite a norma delle disposizioni precedenti, nè dei casi di forza maggiore ».

R I C C I, *relatore alla Commissione*. Si deve quindi ritenere che l'articolo 626 del codice di procedura penale, che prevede il rimborso delle spese sostenute per la custodia e la vendita, è applicabile ai monopoli.

P R E S I D E N T E. Questo sarebbe il nuovo articolo 109, modificato nel 1966 ed eventualmente modificato da questa legge.

D E S A B B A T A. A me sembra che la questione importante non sia tanto quella di coordinare le disposizioni del codice di procedura penale con quelle dell'articolo 109 così modificato, quanto quella di far vendere il bene dal monopolio invece che dall'apparato giudiziario. Non c'è altra differenza sostanziale per quello che riguarda la normativa che si vuole modificare. Mi chiedo quindi se il richiamo al codice di procedura penale sia superfluo o sia necessario. La norma proposta appare piuttosto zoppicante. Non si capisce, a questo punto, se abbia ragione la Commissione giustizia a chiedere il coordinamento con il codice di procedura penale in quanto nell'articolo 109 si dice che per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le norme del codice di procedura penale. Questo può dare luogo a una interpretazione equivoca. Il codice di procedura penale infatti non si applica solo per la restituzione delle cose sequestrate, si applica anche per la ripartizione del prezzo ottenuto con l'asta.

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La vendita la fa sempre l'ufficio incanti.

D E S A B B A T A. La fa il monopolio, stando all'articolo 109. È stato autorizzato con la legge precedente, non con quella attuale, come ha detto correttamente il Pre-

sidente: « Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi ». Questa è la novità introdotta dalla legge del 1966 e quindi il monopolio può far vendere, oltre i generi deperibili, anche i mezzi di trasporto. È chiaro che in questo caso il monopolio non fa che sostituire l'apparato giudiziario e il codice di procedura penale continua ad applicarsi.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per l'articolo 109 originale, se vi è pericolo di deperimento o difficoltà di custodia, l'ufficio di vendita o la dogana può procedere, previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato, alla vendita in via amministrativa per incanto. Quindi è l'ufficio di vendita.

DE SABBATA. L'ufficio di vendita del monopolio.

RICCI, *relatore alla Commissione*. La vendita per via amministrativa tramite il monopolio, su autorizzazione del giudice, avviene quando gli articoli sequestrati sono soggetti a deperimento o necessitano di una custodia molto costosa. In tutti gli altri casi la vendita, su autorizzazione del giudice, avviene attraverso gli uffici giudiziari.

DE SABBATA. L'articolo 109, come modificato dalla legge n. 953 del 1966, dice: « Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara ».

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Perché il penultimo comma del vecchio 109 diceva: « I mezzi di trasporto con caratteristiche particolarmente adatte al contrabbando debbono essere ridotti in modo da non più prestarsi alla frode ».

DE SABBATA. Questa disposizione non viene modificata.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Poi con

la legge n. 953 del 1966 venne inserito quanto ha letto il Presidente, e cioè « Anche i mezzi di trasporto... ».

DE SABBATA. Quindi cambia soltanto il soggetto della vendita. Finché l'articolo 109 non venne modificato dalla legge n. 953 si vendevano gli automezzi con le solite norme. La vendita del monopolio è un fatto eccezionale perché si tratta sempre di beni provenienti da reati. Per questo nell'articolo 109 c'è l'autorizzazione del giudice.

Ora c'è questa variante secondo la quale chi vende non è più l'apparato giudiziario, sempre con il nulla osta del giudice, ma è l'ufficio di dogana. Allora il codice di procedura penale è sempre applicabile e questo richiamo del 109 è un richiamo che appunto diventa dannoso nel momento in cui si riferisce a questo tipo di vendita. Forse ci vuole un altro richiamo a cui fa riferimento il parere della Commissione giustizia.

A questo punto, per tutto quello che riguarda anche il sequestro, non possiamo arrivare alla modifica del codice. Sono d'accordo, pertanto, sull'opportunità di lasciare il testo così come è.

Vorrei eventualmente chiedere dei chiarimenti sull'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo e sulle innovazioni che esso introduce riguardo alla questione generale del trattamento delle dogane.

PRESIDENTE. Ho alcune perplessità circa la collocazione di tale emendamento aggiuntivo. Infatti, poiché in esso si parla di « generi », a me pare che esso non andrebbe aggiunto al testo che è al nostro esame, ma dopo il quarto comma dell'articolo nel testo originario.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. In effetti, dovrebbe essere inserito dopo il quarto comma.

PRESIDENTE. In tal caso, però, è necessario modificare l'intero disegno di legge, in quanto bisognerà prevedere due articoli e non un articolo unico. Eventualmente, si potrebbe lasciare così come è, inseren-

6^a COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (19 aprile 1978)

do però l'espressione « a norma del precedente quarto comma ».

Mi permetterei tuttavia di sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi la seguente iniziativa. L'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è indubbiamente un articolo molto importante. Esso è già stato modificato dalla legge 31 ottobre 1966, n. 953 ed ora noi ci disponiamo, anche a seguito dell'emendamento aggiuntivo presentato dal rappresentante del Governo, a modificarlo in due parti. A mio avviso, pertanto, sarebbe senz'altro molto più utile riscrivere del tutto il testo di tale articolo, introducendovi le modifiche e le integrazioni che la Commissione dovesse in tale occasione deliberare. Questo evidentemente al fine di dare all'amministrazione un testo facilmente leggibile e di evitare di fare delle sovrapposizioni di disposizioni che sono estremamente inopportune.

Proporrei pertanto di rinviare la discussione ad una prossima seduta, in modo da avere il tempo di redigere il relativo emendamento sostitutivo dell'intero articolo 109, che eventualmente contenga, oltre tutto quello che oggi è qui stato proposto, richiami più espliciti al codice di procedura penale, se necessario.

R I C C I, *relatore alla Commissione.* Riflettendo ulteriormente — chiedo peraltro scusa per questa estemporaneità di considerazioni — mi pare di poter rilevare che noi non stiamo ridisciplinando la materia della confisca dei beni e dei mezzi oggetto del reato di contrabbando e della loro vendita giudiziaria; tale materia infatti è contenuta nell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive integrazioni, che non viene modificato. Noi invece ci dobbiamo agganciare alla modifica introdotta nell'articolo 109 con la legge n. 953 dell'ottobre 1966, la quale stabilisce: « Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto ... ». Ora, a me pare che qui non c'entrino più gli articoli del codice di procedura penale, perchè il rapporto tra l'articolo 109 modifica-

to e il codice di procedura penale è stato già valutato all'epoca in cui l'articolo in questione è stato approvato. Noi stiamo discutendo degli aventi diritto e di quali siano le conseguenze della vendita giudiziaria. Tra gli aventi diritto c'è anche l'amministrazione dei monopoli che ha sostenuto le spese di custodia e di vendita? Sarebbe logico rispondere affermativamente; qualcuno però non è di questo parere. Con l'articolo sottoposto al nostro esame, pertanto, lo si precisa, prevedendosi nel contempo che con la vendita del bene oggetto di reato di contrabbando cessi il privilegio del riservato dominio. Di queste due norme una, sostanzialmente, è chiarificatrice, se vogliamo, dichiarativa di un fatto che, implicitamente, era già contenuto nell'articolo 626 del codice di procedura penale, mentre l'altra è innovativa rispetto alla conservazione del privilegio.

Ora, le due norme contenute nell'integrazione dell'articolo 109 (lo stesso titolo del disegno di legge parla di integrazione e non di innovazione o di modifica) sono o no in contrasto con il codice di procedura penale? A me sembra che non lo siano, perchè non intaccano affatto i commi dell'articolo 109 che riguardano il codice di procedura penale.

A mio avviso, pertanto, salvo per quanto riguarda la parte relativa all'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo, che prevede una innovazione a tutta la normativa dell'articolo 109, si potrebbero superare le perplessità che erano emerse ad una prima lettura ed approvare l'articolo sottoposto al nostro esame con assoluta tranquillità.

P R E S I D E N T E. Come ho già detto in precedenza, riterrei opportuno predisporre un unico articolo sostitutivo dell'intero articolo 109, nel quale siano richiamati tutti i commi che non sono stati modificati e che sia integrato con la modifica introdotta nel 1966 nonché con le due modifiche che si intendono apportare.

R I C C I, *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo. Ritengo anzi che sarebbe opportuno procedere sempre in tal modo.

D E S A B B A T A . Anche io sono favorevole alla proposta fatta dall'onorevole Presidente. Vorrei solo aggiungere che, a mio avviso, è molto difficile interpretare tutta questa serie di norme. Infatti, fra l'altro, ad una lettura rapida, sembra proprio che l'articolo unico in esame sia addirittura interpretativo, nel senso di una interpretazione chiarificatrice che non cambia assolutamente nulla. Gli aventi diritto sono quelli stabiliti dal codice di procedura penale, dal codice penale e dal codice civile (il codice di procedura civile in questo caso c'entra molto poco). Ora, per quanto riguarda la disposizione in base alla quale il privilegio si estingue, vi è da notare che nelle vendite all'asta il bene che si compra risulta liberato dalla ipoteca per effetto delle norme che dispongono che i creditori iscritti vengono tacitati col ricavato dell'asta; si tratta insomma delle norme generali sui privilegi e sulle ipoteche. Quindi, non si capisce bene che scopo abbia questa dichiarazione finale. L'amministrazione dei monopoli è un avente diritto, ma i creditori privilegiati, poichè il privilegio è iscritto, sono sempre fra gli aventi diritto. Certamente è opportuno il chiarimento, però il richiamo al codice di procedura penale sarebbe meglio non farlo o farlo in generale, anche per il caso che insorgessero

altri problemi, relativi, per esempio, alle frodi. È necessaria, pertanto, una ristrutturazione di tutto l'articolo 109 per renderlo più chiaro.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono d'accordo che l'articolo debba essere meglio formulato.

P R E S I D E N T E . Richiamo l'attenzione del Governo sull'utilità di riscrivere il testo dell'articolo 109 introducendovi le modifiche e le integrazioni approvate in tempi successivi, nonchè quelle che si intendono introdurre con il presente disegno di legge. In tal modo, nella prossima seduta, potremo rapidamente approvare un testo che apparirà chiaro a coloro che dovranno interpretare la legge.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore Dott. GIOVANNI BERTOLINI